Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2026-57 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/05/2026

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE II CIVILE, N. 1177/2025. I.E.

L'anno 2026, questo giorno venticinque (25) del mese di maggio alle ore 15:12 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Minari Andrea, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 26 Consiglieri e precisamente:

ALINOVI MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
AIELLO ANDREA	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BETTATI ANDREA	Presente
BOCCHI PRIAMO	Presente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Presente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Assente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Assente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Presente
PINTO ORONZO	Assente
PIZZIGALLI SEBASTIANO	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Assente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

copia informatica per consultazione

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bosi Marco, De Vanna Francesco, Lavagetto Lorenzo.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Corsaro Gabriella e Marsico Manuel.

Senza interventi da parte dei Consiglieri presenti, come si evince dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 8 voti astenuti (Bettati Andrea, Bocchi Priamo, Brandini Serena, Chiastra Virginia, Ottolini Enrico, Pallini Fabrizio, Tramuta Giuseppe, Ubaldi Maria Federica) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2026-57) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 23 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti (Bocchi Priamo, Chiastra Virginia, Tramuta Giuseppe) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Esce il Vice Segretario Generale, Dott. Minari Andrea ed entra il Segretario Generale, Dott.ssa Cruso Giuseppina.

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

Proposta n. 2248 del 05/05/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE II CIVILE, N. 1177/2025. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con sentenza del Tribunale di Parma, Sezione II Civile, n. 1177/2025, il Comune, a fronte del rigetto della domanda di manleva azionata dal Comune stesso nei confronti della terza chiamata, è stato condannato:

- al pagamento in favore di parte attrice di euro 9.174,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- al pagamento delle spese di causa, da liquidarsi in complessivi euro 5.841,00 di cui euro 764,00 per esborsi (CTU inclusa) ed euro 5.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;

Dato atto che:

nella causa civile di I grado iscritta al n. 5764/2017 R.G.A.C., parte attrice ha convenuto il Comune di Parma con la chiamata in causa della società consortile che aveva in gestione il "Global Service" della rete stradale del Comune di Parma, per responsabilità da insidia stradale dovuta al manto dissestato, causa di sinistro in data 16.11.2013, considerato il rigetto delle pretese creditorie presentate dalla medesima nel febbraio 2014 e nel novembre 2017;

nello specifico veniva richiesto il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c. con conseguente condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni da lei patiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

Il Comune di Parma si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto tutti i beni stradali appartenenti al demanio comunale, incluso il tratto stradale luogo del sinistro, risultavano affidati in concessione a società partecipata dall'Ente la quale a sua volta aveva stipulato apposito contratto di appalto per la manutenzione della rete stradale di Parma e delle relative pertinenze per il triennio giugno 2012 / giugno 2015;

inoltre veniva richiesto il rigetto delle domande di risarcimento presentate nel febbraio 2014 e nel novembre 2017, in quanto, ai sensi dell'art.2947 comma 2 c.c., il diritto al risarcimento del danno risultava prescritto, poiché, in caso di danni causati dallo stato dei beni appartenenti ad enti pubblici, qualora siano coinvolti veicoli, si applica il termine di prescrizione biennale;

infine, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, l'Ente ha chiesto di essere manlevato e tenuto indenne da Parma Global Strade S.c.r.l.;

copia informatica per consultazione

Atteso che:

in merito al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito",* il giudice ha preliminarmente richiamato la Sentenza n.8450/2025 della Cassazione Civile sez.III, Sentenza nella quale veniva stabilito che, qualora il danneggiato possa dimostrare il nesso causale tra evento dannoso e cosa custodita, il custode può dimostrare la propria estraneità unicamente dimostrando la responsabilità del danneggiato o di un terzo nella produzione del danno;

pertanto veniva stabilito che "*…tale norma trova pacifica applicazione anche nei confronti dei Comuni proprietari di strade…"*, responsabilità dalla quale gli Enti "*…possono liberarsi solamente provando il caso fortuito consistente in un avvenimento estemporaneo capace di escludere il nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso…";*

il nesso tra evento dannoso e condizioni del manto stradale caratterizzato da corrugamenti, fessurazioni e ondulazioni veniva altresì riconosciuto dal perito assicurativo, redattore per conto di parte attrice di apposita perizia, mentre il CTU medico – legale nominato ha riconosciuto che le lesioni refertate subito dopo il sinistro erano "*…da ritenersi in nesso causale diretto con il traumatismo subito…";*

alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al difetto di legittimazione passiva eccepito dal Comune di Parma, il giudice ne ha rilevato l'infondatezza, in quanto impossibile riconoscere un difetto di titolarità nel merito del dovere risarcitorio in capo all'ente convenuto;

Tenuto conto che:

per quanto riguarda il rigetto delle pretese creditorie presentate da parte attrice nel febbraio 2014 e nel novembre 2017, veniva altresì dichiarato infondato il richiamo da parte del Comune di Parma all'art.2947 comma 2 c.c. che prevede *"Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni",* in quanto il giudice ha ritenuto applicabile tale norma unicamente qualora il danno si trovi in rapporto di causalità e non di semplice occasionalità, con la circolazione dei veicoli (fonte di responsabilità ex art.2054 c.c.);

al contrario, nel caso in questione il danno era riconducibile ad evento occasionale dovuto al dissesto del manto stradale;

infine, in merito alla domanda di manleva azionata dal Comune di Parma nei confronti della società consortile che aveva in gestione il "Global Service" della rete stradale dell'Ente, il Giudice, richiamando la Sentenza n.15882/2013 Cass. Civ., sez.III,, nella quale l'onere della custodia di strada interessata da lavori, ma aperta alla circolazione, viene fatto ricadere sia sull'Ente titolare della strada che sull'appaltatore, ha ritenuto che nessuna responsabilità di natura extracontrattuale potesse essere imputata alla terza chiamata, in quanto nel momento del sinistro *"…il tratto di strada dissestata non era oggetto di cantiere, era privo di qualsivoglia delimitazione o segnalazione e completamente aperto al pubblico transito.";*

Dato atto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, la domanda risarcitoria presentata da parte attrice è stata accolta e quantificata in complessivi € 8.656,10, importo stabilito sulla base delle evidenze medico-legali presentate da CTU ed a cui sommare € 518,83 per spese mediche sostenute;

al totale dell'importo riconosciuto, pari ad € 9.174,93, vanno altresì sommati interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

Valutata la non opportunità di impugnare la sentenza di primo grado innanzi la Corte d'Appello, per la motivazione espresse nell'Integrazione alla relazione prot. 19/05/2026.0158914.I, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

copia informatica per consultazione

Preso atto che l'esborso di cui alla sentenza in parola, che ha condannato il Comune, determina un debito fuori bilancio;

Sottolineato che il debito fuori bilancio viene solitamente definito come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme gius- contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, quindi senza che sia stato adottato il dovuto preventivo atto contabile di impegno;

Ricordato che la circolare 20 settembre 1993, n. 21, del Ministero dell'Interno individua i requisiti generali che il debito deve avere affinché sia riconoscibile e quindi condotto nell'alveo del bilancio dell'Ente:

- certezza: cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'ente;

- liquidità: che sia individuato il soggetto creditore e che il debito sia definito nel suo ammontare (l'importo deve essere determinato o determinabile);

- esigibilità: che il pagamento del debito non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Richiamati:

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", il quale stabilisce che "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive… omissis";

- l'art. 32, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Parma, che dispone:
 1. *Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio l'organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.*
 2. *La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è formulata dal Responsabile del Servizio competente per la materia cui fa capo la formazione del debito che deve predisporre una dettagliata relazione contenente:*
 - *Natura del debito e gli eventi che l'hanno originato;*
 - *Ragioni giuridiche per la legittimità del debito;*
 - *Motivazioni dell'arricchimento e dell'utilità dell'Ente;*
 - *Eventuale altra documentazione.*

 Tale documentazione è sottoposta all'Organo di Revisione per l'espressione del parere. L'organo consiliare procede con l'adozione dell'atto di riconoscimento entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta completa del parere dell'Organo di Revisione";

Considerato che:

- la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) che deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- la natura della relativa deliberazione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito) che è maturato all'esterno dello stesso, sul cui contenuto l'Ente non può incidere, e di verificarne la compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019, ha ribadito

copia informatica per consultazione

l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia (Corte dei Conti – Sez. controllo – Friuli-Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Preso atto che:

- dall'istruttoria svolta dal competente Settore, risulta la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, secondo cui gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ed in particolare, nel caso di specie, sussistano i requisiti di carattere generale, in precedenza richiamati, che deve avere il debito per poter essere riconosciuto;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi evita l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che la somma complessiva dovuta ammonta a complessivi € 12.532,92, comprensivi dell'importo riconosciuto a parte attrice dalla sentenza, nonchè di interessi legali e rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., a titolo di debito fuori bilancio, la somma di € 12.532,92, dando contestualmente atto che tale spesa trova copertura al capitolo 10106520 - LAVORI PUBBLICI: FONDO CONTENZIOSO, PASSIVITA' PREGRESSE E INDENNIZZI;

Dato atto che il Settore Avvocatura Civica ha provveduto al pagamento delle spese di causa, CTU inclusa, per onorari oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori del Conti, previsto dall'articolo 239, comma 1 e comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), n. 48 del 31/10/2025;

- la relazione ai sensi dell'art.32 del vigente Regolamento di contabilità elaborata e sottoscritta dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche, agli atti al prot. n. 139373 del 05.05.2026;

Atteso che ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il presente atto sarà trasmesso, in forma integrale, alla Procura della Corte dei Conti;

Preso atto che le deliberazione consiliari di riconoscimento del debito fuori bilancio vanno, allegate in copia, al rendiconto della gestione in corso;

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Michele Gadaleta, dirigente del Settore Opere Pubbliche come da Decreto DSINDACO 15/2025, prot. n. 92609 del 01/04/2025;

Atteso che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come Misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

Acquisito l'allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, commi 1 e 1-bis, del TUEL;

copia informatica per consultazione

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., onde consentire il pagamento entro i termini di legge;

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto** della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione II Civile, N. 1177/2025 che ha condannato il Comune di Parma a corrispondere a parte attrice l'importo pari ad € 9.174,93 oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e così per complessivi **€ 12.532,92;**
- **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, formatosi a seguito della citata sentenza dando contestualmente atto che tale spesa trova copertura al capitolo 10106520 - LAVORI PUBBLICI: FONDO CONTENZIOSO, PASSIVITA' PREGRESSE E INDENNIZZI;
- **di inviare** il presente atto deliberativo in forma integrale alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002;
- **di dare atto che:**
 il dirigente competente provvederà agli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, compresi l'impegno della spesa e l'adozione del provvedimento finale;
 il Settore Avvocatura Civica ha provveduto al pagamento delle spese di causa, CTU inclusa, per onorari oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- **di dare atto infine che:**
 la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Michele Gadaleta, dirigente del Settore Opere Pubbliche;
 la presente deliberazione è relativa a una misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., onde consentire il pagamento entro i termini di legge, trattandosi di titolo esecutivo.

copia informatica per consultazione

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 25/05/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Elenco allegati:

2. PARERE REVISORI

Nome file: 25 del 06052026 2026 riconoscimento DBF sentenza Tribunale di Parma n. 1177.2025-signed_signed.pdf

copia informatica per consultazione

Allegato alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 2248 del 05/05/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2248 del 05/05/2026 del SETTORE OPERE PUBBLICHE di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE II CIVILE, N. 1177/2025. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
GADALETA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

3253/2026

Allegato alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 2248 del 05/05/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2248 del 05/05/2026 del Settore SETTORE OPERE PUBBLICHE di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE II CIVILE, N. 1177/2025. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
MINARI ANDREA
(In sostituzione di AZZONI PAOLA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE n. 2248 del 05/05/2026 del Settore / Servizio SETTORE OPERE PUBBLICHE avente ad Oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE II CIVILE, N. 1177/2025. I.E.”, si esprime parere FAVOREVOLE.

:::::::::::::::::::::

Parma, 19/05/2026

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

DELIBERAZIONE CC N. 57 del 25/05/2026

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,

visti gli atti d'ufficio,

visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 373886 del 30/12/2025,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/06/2026 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. 267/2000;

- E' divenuta esecutiva in data 25/05/2026 ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. 267/2000.

LA FUNZIONARIA DELEGATA
OPPICI STEFANIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione